



**Ordine**

dei tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione

**Venezia . Padova**

# L'ordine incontra i futuri professionisti della salute

## La formazione continua in medicina

Venezia 5 Novembre 2025



La formazione continua dei professionisti è finalizzata a **migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali** ed a **supportare i comportamenti degli operatori sanitari** con l'obiettivo di **assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza**.

Il sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) rappresenta lo strumento che permette al professionista sanitario la **formazione continua per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale**» [salute.gov.it].



# I principi fondamentali

## Che cos'è l'ECM?



I professionisti sanitari hanno **l'obbligo deontologico** di mettere in **pratica le nuove conoscenze e competenze** per offrire una assistenza qualitativamente utile.

**Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.**

# Decorrenza obbligo formazione continua

Decorrenza dell'obbligo di formazione continua dal **1 gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un Ordine professionale**. In tali casi si deve intendere, pertanto, che **l'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all'Ordine**.



L'obbligo è sancito per legge dal D.L.299/99( vengono ridefiniti i principi guida in materia di sostenibilità finanziaria del sistema secondo appropriatezza ed evidenza scientifica delle scelte d'uso delle risorse)

# Perché dovete essere in regola con gli ECM?

- Qualunque sia il vostro inquadramento lavorativo (libero professionista, dipendente di strutture pubbliche o private convenzionate) è sempre più necessario controllare la vostra posizione ECM.  
L'ordine professionale e, in caso di sinistri, **le assicurazioni professionali, potranno infatti valutare il vostro aggiornamento professionale e indire sanzioni o chiedere il diritto di rivalsa nel caso in cui il professionista fosse ritenuto colpevole e non fosse in regola con gli ECM.**
- **Anche le strutture private convenzionate con il SSN controllano sempre di più l'aggiornamento dei loro lavoratori così come viene richiesta la situazione ECM in sede di colloquio lavorativo.**

# Copertura assicurativa e ECM

In base alla legge Gelli ( Legge 24 del 2017) la copertura assicurativa per colpa grave non è garantita qualora il professionista sanitario non abbia regolarmente assolto agli obblighi formativi nel triennio precedente il fatto generatore di responsabilità





# Chi è coinvolto nel sistema E.C.M.:



- Ministero della Salute
- Commissione nazionale per la formazione continua
- Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
- Ordini professionali
- Organizzatori di eventi formativi d'interesse per il progetto E.C.M.
- Professionisti sanitari cui è destinata l'offerta formativa
- Società scientifiche
- Associazioni professionali
- Age.na.s. e Co.Ge.A.P.S.

# Chi eroga gli ECM

**Provider:** Soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti. (salute.gov.it). Può essere un ente pubblico o privato.

*L'accREDITAMENTO si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative (ECM) e viene rilasciato ad ogni provider da un solo Ente accreditante a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi condivisi definiti nelle*

*"Linee guida per i Manuali di accREDITAMENTO dei provider: requisiti minimi e standard" sulla base delle quali dovranno essere definiti i Manuali dei rispettivi Enti accreditanti (salute.gov.it)*

Esempi di provider: Università, facoltà e dipartimenti universitari, Istituti scientifici del Servizio Sanitario Nazionale, Società scientifiche e associazioni professionali, Ordini e collegi delle professioni sanitarie, Fondazioni a carattere scientifico, Case editrici scientifiche



# Age.Na.S.

Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali



- ❑ Ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione
- ❑ **Dal 1° gennaio 2008**, con l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, **la gestione amministrativa del programma di ECM** e il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad allora competenze del Ministero della Salute, **sono stati trasferiti all'Age.na.s.**, comprese valutazione e gestione dei provider

# **Co.Ge.A.P.S.**

## **Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie**



Secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è "l'organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, nonché le rispettive Federazioni nazionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte"

ORDINE TSRM PSTRA  
VERBALES DEL 05/11/2009



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*  
*Commissione nazionale per la formazione continua*

## **MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO**

### **1. Diritti ed obblighi sulla formazione continua del professionista sanitario**

Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

Il presente Manuale fissa la disciplina nazionale ECM specificatamente rivolta al professionista sanitario e sostituisce le precedenti delibere adottate dalla CNFC nei punti in cui è difforme. Le eventuali successive edizioni del presente Manuale saranno pubblicate, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'interno del Programma nazionale ECM predisposto dalla CNFC<sup>1</sup>.

# 150 crediti ECM nel triennio


Almeno il 40% come discente di eventi erogati da provider:

- Formazione residenziale ( RES)
- Formazione a distanza (FAD)
- Formazione sul campo (FSC)

Max 60% attività formative non erogate da provider:

- Ricerca scientifica (Pubblicazioni)
- Tutoraggio (1 ECM ogni 15 ore)
- Formazione individuale all'estero ( Enti presenti nella Lista Enti Esteri Formazione **LEEF** )
- Autoformazione (MAX 20% del totale)

Tutti i professionisti sanitari, oltre alla partecipazione ad eventi formativi ECM svolti da provider accreditati a livello Nazionale o Regionale, possono conseguire crediti ECM attraverso attività di formazione individuale (***autoformazione***)



Il **riconoscimento di crediti** per attività di formazione individuale ( 1 credito per 1 ora di impegno) è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della **documentazione attestante l'attività svolta**.

#### TIPOLOGIA CREDITI INDIVIDUALI

- Tutoraggio individuale
- Crediti esteri
- Pubblicazioni scientifiche
- Autoformazione
- Sperimentazioni scientifiche

# Autoformazione

- ✓ Lettura di riviste scientifiche
- ✓ Lettura capitoli di libri e di monografie

Limite del 20% dell'obbligo formativo individuale triennale (massimo di 30 crediti nel triennio corrispondenti a 30 ore di autoformazione).

Esempi:

- obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 30
- obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 21



# ABOLITI I LIMITI ANNUALI...

- Aboliti limiti minimi e massimi annuali
- Esteso a tutti i professionisti sanitari la fruizione dell'autoformazione

# Esoneri ed Esenzioni



**Esonero per formazione accademica** durante lo svolgimento dell'attività professionale

*L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale.*

*L'esonero non attribuisce crediti ma riduce l'obbligo formativo individuale. La misura dell'esonero dall'obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista.*

# Esoneri ed Esenzioni



E' **esonerato** dall'obbligo dell'ECM il **personale sanitario** che: **frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza** (corso di specializzazione universitario, dottorato di ricerca, master universitario, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 3/11/99 n.

L'**esenzione** è un **diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario** secondo le modalità previste dal MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO e **costituisce una riduzione dell'obbligo formativo triennale**, fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, deve essere attestata o autocertificata.

# Esoneri

- Master universitari di primo livello di durata annuale che erogano almeno 60 CFU;
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno;
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- Laurea specialistica/Diploma di specializzazione;
- Dottorato di ricerca;
- Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92;
- Corso micologi durata annuale;
- Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135.

# Esenzioni

- Congedo maternità e paternità;
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio;
- Adozione e affidamento preadottivo;
- Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche;
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.;
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale;
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive;
- Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

# Ruolo Ordini Professionali



- Gli Ordini professionali rivestono un ruolo centrale nella **certificazione** della formazione svolta. Dal 2014 sono gli **enti di controllo** e del **rilascio delle dovute certificazioni ai propri iscritti** con le dovute **segnalazioni** e/o applicazioni di sanzioni laddove previste per il sanitario non in regola con i dovuti crediti ECM
- Per certificare il raggiungimento del debito formativo il professionista **deve rivolgersi all'Ordine** che accede al suo profilo e stampa la **certificazione accreditata dal sistema**.
- A chi ha assolto in modo parziale all'obbligo formativo, l'Ordine rilascia un'attestazione con i corsi fatti.



# Sanzioni



Finora non sono state applicate sanzioni a Professionisti sanitari tuttavia sempre più frequentemente le aziende sanitarie, sia pubbliche che private (Case di Cura, Laboratori, Poliambulatori, etc.) nell'ambito delle verifiche ed ispezioni per la **certificazione della Qualità** devono documentare l'ottemperanza all'obbligo Ecm da parte del proprio personale. **Le rilevazioni di "*non conformità*" di un certo rilievo possono pregiudicare l'esito della certificazione e mettere altresì a repentaglio gli accreditamenti e/o le convenzioni dell'azienda a livello regionale o di Asl.**

# Registrazione

Per accedere a CoGeAPS collegati alla pagina di accesso del portale e clicca sul pulsante **Entra con SPID o CIE**. Nella nuova schermata visualizzata, seleziona nuovamente l'opzione Entra con SPID visibile nel box

Utilizza il tuo account SPID **seleziona l'Identity Provider** sul quale hai ottenuto la tua identità digitale (es. PosteID, TIM ID, Aruba ID, ecc.)



## Login



ENTRA CON SPID

Questa applicazione è riservata ai professionisti!  
Per le altre tipologie di utenti è disponibile l'Ar

Nel sito <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid> le informazioni per ottenere lo SPID  
Nel link <https://application.cogeaps.it/login/> un tutorial che guida nelle fasi dell'iscrizione

## SPID

Accedi con SPID, il sistema Pubblico di Identità Digitale



Entra con SPID

IO INTESI GROUP 

 etnaID

 InfoCamere

 Lepida

 aruba.it ID

 Namirial ID

 Poste ID NUOVO ASSICURATO SPID

 SIELTE id

 TeamSystem ID | 

 InfoCert ID

 SpidItalia  
REGISTER.IT

 TIM id

# Registrazione

Come registrarsi al sito **CO.GE.A.P.S.**

Innanzitutto occorre collegarsi al sito <http://application.cogeaps.it> ed opzionare **"Registrazione"**:



I professionisti che per la prima volta accedono a Co.Ge.A.P.S. devono necessariamente registrarsi per poter visualizzare la propria posizione ECM.  
La registrazione manderà login e password alla casella mail indicata.  
Grazie della collaborazione

**ACCEDE ALL'AREA RISERVATA**

Attenzione: se la username è un codice fiscale inserilo con le lettere **MATUSCOLE**

Username

Password

Login

Hai dimenticato la password? Clicca [QUI](#)

Sei un professionista della salute? [Registrati](#)

Adesso, inserisci i tuoi dati nei campi **Nome Utente** e **Password**, clicca sul pulsante **Entra con SPID**, seleziona l'opzione **Acconsento** e premi sulla voce **Confermo presa visione**. In alternativa, se il tuo Identity Provider lo consente (es. **Poste Italiane**), puoi velocizzare l'operazione scansionando il **codice QR** mostrato a schermo con la fotocamera dello smartphone sul quale hai installato l'app che ti permette di gestire la tua identità digitale.



# Registrazione

Al momento del primo accesso al portale del Co.Ge.A.P.S., il professionista che non ha un rapporto di lavoro con il SSN o con strutture ad esso convenzionate, dovrà *fleggare* su **"Spunta per confermare la data attuale per il calcolo della decorrenza dell'obbligo ECM"** e inviare la richiesta.

Qualora volesse vedere applicate, per il triennio 2020/2022, le riduzioni previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario

1.1. il professionista dovrà indicare una data antecedente al 01/01/2020.

## MODIFICA DEL CALCOLO DELLA DECORRENZA DELL'OBLIGO ECM

Gentile Professionista, il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S. ordinarimente calcola la decorrenza dell'obbligo ECM in base alla data di iscrizione all'Ordine professionale e i crediti eventualmente acquisiti precedentemente all'iscrizione non sono utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo antecedente l'iscrizione. La legge 3/2018 e le decisioni della Commissione Nazionale hanno fissato la decorrenza per gli Psicologi che precedentemente non svolgevano attività sanitaria al 01/01/2020. Se lo desidera, può fornire al Co.Ge.A.P.S. una data diversa di decorrenza dell'obbligo ECM calcolato, in modo che il sistema informatico calcoli un precedente obbligo formativo, ma le ricordiamo che fornire una data antecedente è una facoltà e scelta individuale. L'indicazione di obbligatorietà alla formazione ECM in anni antecedenti alla data calcolata è una scelta non più modificabile, per cui la invitiamo a compilare il campo solo quando si è sicuri della scelta, consapevoli delle conseguenze del mancato assolvimento dell'obbligo formativo. Se ha dubbi sulla data di decorrenza del suo obbligo formativo ECM, la invitiamo a contattare il suo Ordine di appartenenza.

**ATTENZIONE!** L'obbligo formativo decorre e i crediti ECM verranno conteggiati a partire dall'anno successivo a quello inserito nella form.

Grazie della collaborazione

Attenzione! La tua data di decorrenza dell'obbligo ECM attuale è "01/01/2020". Desideri dichiarare una data differente?

The screenshot shows a web form with a date picker set to "Data iscrizione precedente". Below it, there is a checkbox labeled "Spunta per confermare la data attuale per il calcolo della decorrenza dell'obbligo ECM" which is checked. At the bottom, there are two buttons: "Annulla" and "Invia richiesta". Two orange arrows point to the checkbox and the "Invia richiesta" button.

Nella schermata **Modifica del calcolo della decorrenza dell'obbligo ECM**, se stai effettuando il primo accesso come dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) o strutture convenzionate, assicurati che la data di obbligo formativo ECM visualizzata a schermo sia corretta, altrimenti fai clic sulla voce Data iscrizione precedente e seleziona la data di tuo interesse. Premi, poi, sul pulsante **Invia richiesta**

Se, invece, non sei dipendente SSN o di strutture ad esso convenzionate, apponi il segno di spunta accanto all'opzione **Spunta per confermare la data attuale per il calcolo della decorrenza dell'obbligo ECM** e clicca sul pulsante **Invia richiesta**, per completare la procedura di primo accesso a CoGeAPS.



# Registrazione

ATTENZIONE! L'indicazione della data del proprio obbligo formativo ECM è una scelta **non modificabile**, pertanto in caso di dubbi sulla decorrenza del proprio obbligo formativo ECM, si invita il professionista a contattare l'Ordine di appartenenza.

Nel portale del Co.Ge.A.P.S. sarà possibile **gestire la propria posizione ECM, visionare l'elenco degli eventi ECM a cui il professionista ha partecipato ed i crediti che ha accumulato**. E' importante ricordare che il Provider ha 90 giorni di tempo per inviare i dati al Co.Ge.A.P.S. dalla data di chiusura dell'evento.

E' comunque consigliato **conservare gli attestati ECM** attraverso i quali chiedere la registrazione di eventuali eventi non registrati.

**All'interno del portale è possibile inserire in autonomia i crediti individuali**, i crediti mancanti, le richieste di esonero/esenzione e il Dossier Formativo (individuale o di gruppo).

Per qualunque informazione sulla propria posizione ECM risultante dall'anagrafica o in caso di eventuali problemi il professionista può rivolgersi al front-office del Co.Ge.A.P.S., contattabile via email all'indirizzo di posta elettronica [ecm@cogeaps.it](mailto:ecm@cogeaps.it)

Triennio di riferimento

Triennio  
2023-2025

Riepilogo

Obbligo formativo triennio 2023-2025  
Per essere certificabili, è necessario soddisfare per intero l'obbligo formativo individuale triennale, di cui almeno il 40% deve essere svolto in formazione accreditata con ruolo di partecipante (discente).



Stato: **certificabile**

Obbligo formativo standard triennio	150
Riduzione derivante da formazione del triennio precedente	- 30
Riduzione per la costruzione del dossier formativo nell'attuale triennio	- 30
Riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente	- 20
Premialità delibera 01/2025	-20
<b>OBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNIO</b>	<b>50</b>
Crediti acquisiti nel triennio 2023-2025	115.10
<b>Totale crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo</b>	<b>115.1</b>

Eventi

Anno	Evento - Edizione	Data inizio	Data fine	Professione	Disciplina	Radioprotezione	Crediti	Riconosciuti	Info
2025	53-282652 - 1	22/05/2025	22/05/2025	Logopedista	Logopedista		3	3	<a href="#">Info</a>
2025	53-272456 - 10	23/09/2024	22/01/2025	Logopedista	Logopedista		15.6	15.6	<a href="#">Info</a>
2024	428276 - 1	03/10/2024	03/10/2024	Logopedista	Logopedista		4.9	4.9	<a href="#">Info</a>
2024	TUTV0804202419072024 - 1	08/06/2024	19/07/2024	Logopedista	Logopedista		14	14	<a href="#">Info</a>
2024	406665 - 1	11/04/2024	11/04/2024	Logopedista	Logopedista		1	1	<a href="#">Info</a>
2024	407216 - 1	05/02/2024	03/02/2025	Logopedista	Logopedista		10.4	10.4	<a href="#">Info</a>
2024	408291 - 1	15/03/2024	16/03/2024	Logopedista	Logopedista		3	3	<a href="#">Info</a>



# Esoneri ed esenzioni

Benvenuta,  
GIOVANNA LOVATO

Partecipazioni ECM

Crediti individuali

Esoneri, Esenzioni ed altre riduzioni

Spostamento crediti

Crediti mancanti

## Esoneri, esenzioni ed altre riduzioni

Tipologia di richiesta

Esonero

Durata annuale

- ☐ Master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni ⓘ
- ☐ Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni ⓘ
- ☐ Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli ⓘ
- ☐ Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ⓘ
- ☐ Corso micologi durata annuale ⓘ
- ☐ Laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di specializzazione ⓘ
- ☐ Dottorato di ricerca ⓘ
- ☐ Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 ⓘ
- ☐ Laurea Triennale ⓘ
- ☐ Corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti ⓘ
- ☐ Altri corsi universitari da almeno 60 cfu/anno ⓘ

# Esoneri ed esenzioni

Benvenuta,  
GIOVANNA LOVATO

Partecipazioni ECM

Crediti individuali

Esoneri, Esenzioni ed altre riduzioni

Spostamento crediti

Crediti mancanti

## Esoneri, esenzioni ed altre riduzioni

Tipologia di richiesta

Esenzione

- ☐ Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza ⓘ
- ☐ Congedo maternità e paternità: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- ☐ Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- ☐ Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- ☐ Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- ☐ Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- ☐ Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- ☐ Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza ⓘ
- ☐ Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza ⓘ
- ☐ Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art. 14 R.D. Legge 10/8/1928, n. 2034 e artt. 36 e 245 del R.D. n. 484/1936 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- ☐ Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale: art. 3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni ⓘ
- ☐ Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza ⓘ
- ☐ Pensionamento ⓘ
- ☐ Richiamo alle armi come previsto dal Decr. Lgs 66/2010 e dal C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana ⓘ



# Autoformazione

Benvenuta,  
GIOVANNA LOVATO

Partecipazioni ECM

Crediti individuali

Esoneri, Esenzioni ed altre riduzioni

Spostamento crediti

Crediti mancanti

## Inserimento crediti individuali

Tipologia di credito

Autoformazione

### Informazioni evento

 Data di inizio \*

 Data di fine \*

Numero ore formazione \*

Materiale autoformazione \*

Descrizione materiale \*

### Informazioni professionista

Professione \*

Disciplina/e \*





**Non solo  
"sapere",  
"saper essere" e  
"saper fare"**

**ma anche .....**



**Saper collaborare  
Saper apprendere  
Saper sapere**

**.....**

L'istruzione e la formazione sono le armi piu' potenti  
che si possono utilizzare per cambiare il mondo.

Nelson Mandela

